



Provincia di Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 213 DEL 14/11/2025

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE E ALIQUOTE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE PROVINCIALI E ISTITUZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2026.

IL PRESIDENTE

Visto il verbale di proclamazione, in data 30/09/2024, dell'elezione alla carica di Presidente della Provincia;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 1, comma 55 della Legge 56/2014;

Preso atto dello Statuto della Provincia di Alessandria adottato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2/77205 del 30/09/2015;

Richiamati in particolare i seguenti punti dello Statuto:

- articolo 19 *“Attribuzioni del Presidente di Provincia”*, comma 3: *“In ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell’approvazione del presente Statuto, l’espressione <<giunta provinciale>> e l’esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell’Ente, a meno che il presente statuto non disponga diversamente”*;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 155/46122 del 28 agosto 2025 ad oggetto: *“Dott. Francesco Goldaniga. Attribuzione incarico di dirigente della Direzione Affari Generali e Risorse”*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/07/2023 di aggiornamento del D.Lgs. 118/2011 che ha modificato l'iter di programmazione e di definizione del bilancio di previsione stabilendo che l'organo esecutivo, in attuazione dell'articolo 174 del TUEL, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno;

Ritenuto inoltre di confermare per:

- l'Imposta Provinciale di Trascrizione
- il Tributo Ambientale
- l'Imposta RC auto
- Canone Patrimoniale Unico

le misure già deliberate nell'esercizio finanziario precedente, così da garantire la quadratura dell'ipotesi dell'approvando bilancio di previsione 2026 - 2028;

con le seguenti precisazioni:

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

L'art. 56 del D.Lgs. 446/97, commi 11 e 2 , dispone:

comma 11: “sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale”;

comma 2: “l'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'art. 54, fino ad un massimo del venti per cento”;

Visto che la Legge Finanziaria 2007 al comma 154 dell'art. 1 prevedeva la possibilità per le Province di aumentare l'imposta di trascrizione dei veicoli nella misura massima del trenta per cento stabilendo che: “all'art. 56, comma 2 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, la parola “venti” è sostituita dalla seguente: “trenta”;

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 761/172607 del 28/12/2006, si è provveduto all'aumento della Tariffa I.P.T. nella misura del trenta per cento, ai sensi del D.M. 435 del 27/11/1998;

Si conferma per l'anno 2026 la previsione di incremento dell'I.P.T. nella misura del trenta per cento, dando atto che il Ministero degli Interni recupera attraverso l'Agenzia delle Entrate i tagli derivanti dalla spending review.

TRIBUTO AMBIENTALE

Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 recante norme sul riordino della finanza degli enti locali all'art. 19 ha istituito il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente disponendo:

- al comma 1 che “a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle Province”;

- al comma 2 che “il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa”;
- al comma 3 che il tributo è determinato in misura non inferiore all’1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2;
- al comma 5 che “il tributo è liquidato ed iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. ... Al Comune, spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi”, la commissione viene opportunamente estesa a tutti i soggetti che procedono alla riscossione del tributo non avvalendosi del Concessionario per la riscossione, ed è da considerarsi comprensiva di IVA, se ed in quanto dovuta.

La Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1175/58363 del 06/11/1997 ha fissato, a decorrere dal 01/1/1998, nella misura del cinque per cento il tributo in questione, in considerazione anche della volontà di dar corso ai progetti riguardanti la raccolta differenziata che l’Ente intendeva predisporre.

Tale misura è rimasta invariata anche per gli anni successivi, permanendo gli obiettivi e le necessità che hanno determinato la volontà di fissare la percentuale nel cinque per cento (5%).

A decorrere dal 1 gennaio 2014 è stata istituita la Tassa sui rifiuti (TARI) dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss., e sostituisce il tributo comunale sui rifiuti e servizi (la cosiddetta Tares).

Il comma 28 dell’art. 14 stabilisce che “è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’art.19 del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992”.

Considerato che la Legge di Stabilità 2019, L. 145 del 30/12/2018, art.1 comma 1093, ha confermato per l’anno 2019 l’istituzione della TARI e delle sue componenti, e non sono previste modifiche al tributo ambientale;

Si conferma pertanto, con decorrenza 1 gennaio 2026, il tributo ambientale nella misura del cinque per cento (5%) delle tariffe del tributo/tariffa comunale sui rifiuti (TARI).

IMPOSTA RC auto

Visto l’art. 60 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 che attribuisce alle Province, con effetto dal 1° gennaio 1999, il gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;

Visto il D.Lgs. n. 68 del maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12/05/2011, concernente “disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province”;

Dato atto che:

- il sopramenzionato decreto all'articolo 17, comma 2, consente alle Province di aumentare o diminuire l'aliquota della predetta imposta inizialmente definita al 12,50%, in misura non superiore a 3,5 punti percentuali a decorrere dall'anno 2011;

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 220/66141 del 27/05/2011, in applicazione dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs 68 del 06/05/2011, si è provveduto a modificare l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con l'applicazione di un incremento pari a 3,5 punti percentuali, con una aliquota definita al sedici per cento (16,00 %);

Si intende riconfermare per il 2026 al sedici per cento tale aliquota, dando atto che il Ministero degli Interni recupera attraverso l'Agenzia delle Entrate i tagli derivanti dalla spending review.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che disciplina l'istituzione del canone di cui trattasi ed in particolare:

art. 1 comma 816: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.*

art. 1 comma 817 *“Il canone e' disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”*

art. 1 comma 824: *“Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.”*

art.1 comma 825: *“Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.”*

Visti inoltre I commi 826 e 827 della norma sopra citata nei quali vengono indicate le tariffe standard, modificabili ai sensi del comma 817, in base alle quali si applica il canone relativo alle diverse fattispecie nel caso rispettivamente di occupazioni ed installazioni di mezzi pubblicitari permanenti e temporanee;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 828 per le Province le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe di Comuni fino a 10.000 abitanti;

Richiamato l'art. 1, comma 817 della L. n. 160/2019 e preso atto dell'art. 19-bis del Decreto Legge 95/2025 che prevedono la possibilità di rivalutazione annuale del Canone Unico Patrimoniale, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

Si stabilisce pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2026, di adeguare le tariffe alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo al 31 dicembre 2024, e riportate nell'allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, nelle more della pubblicazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 2025;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14/32345 del 31/05/2021 che approva il Regolamento Provinciale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di cui alla L. 160/2019, con l'ultima modifica approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20/45352 del 25/09/2024;

Dato atto che è stato espresso, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che la Dirigente Responsabile dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti

DECRETA

- 1) di confermare con decorrenza 1° gennaio 2026, per le motivazioni in premessa indicate, la tariffa dell'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.);
- 2) di confermare con decorrenza 1° gennaio 2026, il tributo ambientale nella misura del cinque per cento delle tariffe del tributo/tariffa comunale sui rifiuti (TARI);
- 3) di confermare con decorrenza 1° gennaio 2026, nella misura del sedici per cento, l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile (RC auto), derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
- 4) di adeguare le tariffe per l'applicazione del CANONE UNICO PATRIMONIALE alla rivalutazione annuale, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo al 31 dicembre 2024 e riportate nell'allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento con decorrenza 1° gennaio 2026, nelle more della pubblicazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 2025;
- 5) di disporre che i contenuti del presente decreto vengano resi pubblici, anche tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia di Alessandria;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL PRESIDENTE
Ing. LUIGI BENZI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005